



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, 19 - 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/

E-mail: cpmolfetta@mit.gov.it – Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO IN GENERE O DI BUNKERAGGIO ALLE NAVI, PESCHERECCI ED UNITÀ DA DIPORTO NEL PORTO DI MOLFETTA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** il “Regolamento delle operazioni di rifornimento in genere o di bunkeraggio alle navi, pescherecci ed unità da diporto nel porto di Molfetta”, approvato con Ordinanza n° 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta;
- VISTO:** il verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 18 settembre 2025 al quale hanno partecipato rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco durante il quale i partecipanti hanno espresso parere favorevole alla modifica del regolamento predisposto da questa Capitaneria di Porto;
- RITENUTO:** opportuno, razionalizzare la disciplina della circolazione stradale in ambito portuale, a maggior tutela della sicurezza portuale, durante le operazioni di rifornimento dei depositi asserventi ai distributori fissi per gli impianti siti sul Molo San Michele e Molo San Domenico;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 6 comma 7 del Codice della Strada;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 20 comma 1) lettera a) del “Regolamento delle operazioni di rifornimento in genere o di bunkeraggio alle navi, pescherecci ed unità da diporto nel porto di Molfetta”, approvato con ordinanza n° 12/2014 in data 21.03.2014 è modificato come di seguito indicato:

*“nell’area a terra interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una **zona di sicurezza**, delimitata da apposita segnaletica ed idonee transenne, o mezzi simili, **per almeno 5 metri intorno al punto di rifornimento**. Nella zona di sicurezza non possono accedere veicoli o persone estranee, né essere eseguiti lavori di qualsiasi genere che comportino l’uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore”.*

Articolo 2

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/.

Molfetta, li 06.10.2025

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele MUSCARIELLO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82)